

MODULARIO
C. C. - 417



Corte dei Conti


SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER

LE MARCHE

Prot. N° *Allegati*

CORTE DEI CONTI



0001215-27/03/2013-SC_MAR-T71-P



Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

0000082 | 04/04/2013
| CAL_MARCHE | A

**Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche**
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di Tolentino - nota prot.n. 3332 del 8.2.2013.
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 18/2013/PAR approvata nell'adunanza del
13 marzo 2013 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
(dott. Carlo Serra)



Deliberazione n. 18 / 2013/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 13 marzo 2013

composta dai magistrati:

- Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – Presidente f.f.
- Cons. Andrea LIBERATI – Componente
- Primo Ref. Pasquale PRINCIPATO - Componente
- Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore

* * *

PARERE

COMUNE DI TOLENTINO

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;


Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata



nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i

criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive

modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Tolentino con nota

prot. 3332 dell' 8 febbraio 2013 pervenuta il successivo 12 febbraio 2013 a questa Sezione ed assunta in pari data al protocollo (n. 551);

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;


Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Tolentino con nota a firma del suo Sindaco ha formulato, ai sensi dell'art.7 comma 8 della L.131/03, una articolata richiesta di parere in ordine alla corretta interpretazione della novità normativa recata dal D.L. n. 52 del 7 maggio 2012 - convertito in L. n. 94 del 6 luglio 2012 - in tema di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria con specifico riguardo alla fattispecie degli acquisti c.d. in economia.

Richiamate, in particolare,

- le motivazioni poste a fondamento della deliberazione n. 169 del 29 novembre 2012 resa da questa Sezione in ordine alla portata cogente del novellato art. 1 comma 450 della L. 296/06 (L.F. 2007) a mente del quale " fermo restando gli obblighi di cui all'art. 449 della L. 296/06, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 d.lgs.



165/01 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia

di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico

della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 (del d.p.r. 327/2010);

- la ricostruzione invalsa presso alcuni Commentatori - cui l'Ente

istante pare, peraltro, aderire - secondo la quale l'obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico non potrebbe configurarsi rispetto agli

affidamenti c.d. in economia rinvenendo gli stessi il loro referente normativo nell'art. 335 del d.p.r. 327/2010 cui l'art. 7 della L.

94/2012 non opera alcun rinvio;

il Comune istante chiede, partitamente, di conoscere il motivato avviso

della Sezione in ordine:

- al se ed in che misura sia possibile per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia procedere in forma tradizionale facendo

applicazione delle previsioni del Regolamento per le gestioni in

economia adottato dall'Ente giusta la previsione di cui all'art. 125 del

D.lgs. 163/2006 prescindendo, dunque, dal ricorso al mercato

elettronico non sussistendo un preciso obbligo;

Tanto premesso in fatto si osserva.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da

esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città

metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se



istituito.


In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali

detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

In questa prospettiva il Collegio, chiamato alla previa delibazione della ammissibilità della richiesta di parere, rileva che la stessa è stata inviata direttamente dall'Ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo di rilievo costituzionale previsto dal vigente art. 123 della Costituzione, benchè indicato in indirizzo tra i destinatari della richiesta medesima.

Nondimeno, confermando il proprio orientamento e pur evidenziando che appare non ulteriormente differibile l'adozione di opportuni interventi organizzativi affinché il predetto organo, pur istituito con L.R. 10 aprile 2007 n.4, svolga la funzione allo stesso intestata il Collegio ritiene la richiesta ammissibile atteso che la formulazione della disposizione richiamata non preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni Regionali di controllo.

Parimenti, nel caso di specie, appare soddisfatto il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo




all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta perviene, invero, dal Comune - ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui l'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C.conti,Sez.Aut.del.13/07) - ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente locale ex art. 50 comma 2 Tuel.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva della richiesta di parere: la stessa evoca, invero, problematiche, di natura generale ed astratta, afferenti alla attività contrattuale dell'Ente ed ha ad oggetto una specifica disciplina vincolistica introdotta dal legislatore, per come evidenziato dalla stessa intitolazione del decreto, in vista di un più razionale impiego delle risorse pubbliche.

Di qui, dunque, la riferibilità del quesito posto alla materia della contabilità pubblica così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. deliberazione 5/AUT/2006 e nonchè, da ultimo, per quanto di interesse Deliberazione SS.RR. 54/2010).

Sotto altro profilo ritiene, peraltro, il Collegio che, nella specie, non sussista potenziale interferenza tra la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti e quella attribuita alla competenza della Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 comma 7 lett. n) d.lgs. 163/06 ovvero svolta, al di fuori dei casi di legge, a mente del disposto di cui all'art. 1 del Regolamento della stessa AVCP sulla istruttoria dei quesiti giuridici (pubblicato in G.U. serie generale n. 113 del 17 maggio



2010).

Discende da ciò che le specifiche vicende gestionali – da cui verosimilmente la presente richiesta di parere origina – potranno, se del caso, essere poste all'attenzione della predetta Autorità.

NEL MERITO

La questione prospettata dall'Ente istante si appalesa – anche in ragione del tenore parzialmente identico delle richieste di parere – sovrapponibile a quella oggetto della deliberazione n. 17/PAR/2013 alle cui conclusioni, per quanto di interesse, si fa integrale rinvio.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del Comune di Tolentino ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nell'adunanza del 13 marzo 2013.



Il relatore

Valeria Franchi



Il Presidente f.f.

Fabio Gaetano Galeffi



Depositato in segreteria in data 25 MAR. 2013

Dott. Carlo Serra

